Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 6 giugno 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 6 GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984 (Legge 28 luglio 1967, n. 641 e decreto ministeriale 28 novembre 1969); serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 15 maggio 1970.

(4019)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 febbraio 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970 registro n. 12 Difesa

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 42 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 469-531):

GREGORI Gregorio, da Micigliano (Rieti), zappatore;

TRINCI Giuseppe, da Pitigliano (Grosseto), caporale.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 449):

MAJNARDI Edoardo, da Caserta, tenente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1260):

GIUSTI Ottavio, da Dicomano (Firenze) e non da Civitella in Val di Chiana (Arezzo), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3241):

FIDONE Guglielmo, da S. Croce Camerina (Siracusa), carabiniere.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4773)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1313.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Frosinone già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Frosinone una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie **sezioni:**

1. Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per:
   sarta per donna (triennale); sezioni n. 15;
2. Scuola professionale per i servizi con sezioni per:
   accompagnatrice turistica (triennale); sezioni n. 2.

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnico-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dalla preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 328.820.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni;
5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO
COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 121. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale femminile di Stato di Frosinone

Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per sarta per donna (triennale): sezioni n. 15;
Scuola professionale per i servizi con accompagnatrice turistica (triennale): sezioni n. 2.

per complessive classi n. 51

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	18
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	28
4. Segretario economo	1
5. Applicati	6
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	18
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 603 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	28

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1314.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Falcade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Falcade (Belluno) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Falcade (Belluno) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo (triennale); sezioni n. 2;
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale

per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Atr. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 102.990.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 129. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato in Falcade (Belluno)

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 2 sezioni per adetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

per complessive classi n. 13

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 275 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1) .	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1970.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226 e 2 febbraio 1967, n. 7, che hanno prorogato, con modificazioni, la efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la determinazione n. 31 in data 6 novembre 1969, del commissario, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1970 ammontante a complessive L. 56.500.000;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1970:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 1 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175012 dell'8 gennaio 1970, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1970;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dallo art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1970, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 1 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1970
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 305

(5163)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Isernia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia;

Decreta:

Per la provincia di Isernia si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Rocchetta a Volturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5499)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara;

Decreta:

Per la provincia di Pescara si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Bussi sul Tirino, Popoli;

comune di Tocca da Casauria, per le località Ceppete, Francoli, Arolle;

comune di Bolognano, per le località Piano di Arolle, Colle Micone, Piano d'Orta, Cagnete;

comune di Castiglione a Casauria, per le località Case Fornaca, Madonna della Croce, Stazione FF. SS.;

comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, per la località Valloni;

comune di Scafa, per le località Piana Pucci, Mamma Pioppo, Zappino, Orta;

comune di Torre dei Passeri, per le località Zappino, Capo Mandria, Vicenne, Vignali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5500)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di L'Aquila, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Per la provincia di L'Aquila si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Canistro, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce ne' Marsi, Lucoli, Luco ne' Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Oricola, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sante Marie, S. Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, S. Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scortrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villalago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa S. Angelo, Villetta Barrea, Vittorito;

comune di Roccaraso, per la località Pietransieri;

comune di Ovindoli, per le località S. Iona, S. Potito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5498)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 maggio 1970.

Norme per la profilassi della laringo tracheite infettiva del pollame.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 10 dicembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969 emanato in base alla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Considerato che attualmente alcune delle malattie dell'apparato respiratorio dei polli, contemplate nella precitata ordinanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità, rientrano tra quelle che possono essere validamente controllate con l'applicazione di trattamenti terapeutici ed immunizzanti;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 10 dicembre 1956 è revocata.

Art. 2.

Alle malattie infettive e diffusive del pollame elencate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la laringo tracheite infettiva.

Art. 3.

Accertata l'esistenza della laringo tracheite infettiva del pollame si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dagli articoli 10 e 152 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 4.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco restano in vigore sino a trenta giorni dopo l'abbattimento e distruzione di tutti i capi infetti e sospetti d'infezione.

La revoca dei suddetti provvedimenti sanitari può essere anticipata qualora si proceda anche alla macellazione dei capi sani esistenti nel focolaio.

In ogni caso la revoca dei provvedimenti sanitari deve avvenire secondo le norme stabilite dall'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria ed il ripopolamento degli impianti avicoli, deve essere preceduto da accurate e ripetute disinfezioni.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria, quando non sia possibile la macellazione sul posto lo spostamento degli animali sani a scopo di macellazione è accordato dal sindaco il quale ne da preventiva comunicazione telegrafica al sindaco del comune dove trovasi il macello di destinazione.

Art. 6.

L'ammissione al consumo delle carni degli animali sani di cui al precedente art. 4 deve avvenire previa ispezione sanitaria.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5305)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1970, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 253, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova per la zona destinata alla realizzazione del nuovo centro direzionale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(5035)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 686.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186)

Autorizzazione al comune di Bersone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Bersone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

Autorizzazione al comune di Novaledo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Novaledo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.577.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.780.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.108.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2646/69, n. 9/70, n. 26/70, n. 63/70, n. 114/70 e n. 155/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° gennaio 1970 al 5 gennaio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) (2)	50,50
	- la zona IV b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	61,50
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	49,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,05
	- la zona III a) e b) (3)	90,05
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	88,05
	- il Ceylon	90,15
	- gli altri paesi terzi	79,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	71,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	75,65
	- gli altri paesi terzi	67,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	62,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,65
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	86,75
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	78,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,05
	- la zona IV b) (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55

Periodo dal 6 gennaio 1970 all'8 gennaio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) (2)	50,50
	- la zona IV b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III (2)	54,45
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	47,30
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,05
	- la zona III a) e b) (3)	90,05
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	88,05
	- il Ceylon	90,15
	- gli altri paesi terzi	79,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	71,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	75,65
	- gli altri paesi terzi	67,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	62,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,65
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	86,75
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	78,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,05
	- la zona IV b) (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55

Periodo dal 9 gennaio 1970 al 15 gennaio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	47,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,05
	- la zona III a) e b) (3)	90,05
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	88,05
	- il Ceylon	90,15
	- gli altri paesi terzi	79,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	71,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	75,65
	- gli altri paesi terzi	67,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	62,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,65
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	86,75
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	78,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,05
	- la zona IV b) (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55

Periodo dal 16 gennaio 1970 al 22 gennaio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	49,50
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,05
	- la zona III a) e b) (3)	90,05
	- la zona IV (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	71.15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	75,65
	- gli altri paesi terzi	67,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	62,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,65
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	86,55
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	78,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,05
	- la zona IV b) (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55

Periodo dal 23 gennaio 1970 al 31 gennaio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
11.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,05
	- la zona III a) e b) (3)	90,05
	- la zona IV (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	71,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	75,65
	- gli altri paesi terzi	67,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	62,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,65
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	86,55
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	78,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,05
	- la zona IV b) (3)	88,05
	- gli altri paesi terzi	79,55

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 5 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,96	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	608,55	609,10	609,35	509,80	605 —	608,55	609,30	609,80	608,55	609,50
Franco svizzero	145,76	145,90	145,91	145,88	145,85	145,76	145,87	145,88	145,76	145,92
Corona danese	83,89	83,88	83,88	83,89	83,80	83,88	83,86	83,89	83,89	83,90
Corona norvegese	87,98	87,98	88,05	88 —	88,10	87,98	87,995	88 —	87,98	87,98
Corona svedese	121,04	121,03	121,12	121,10	120,90	121,05	121,07	121,10	121,04	121,05
Fiorino olandese	173,40	173,58	173,61	173,63	173,50	173,40	173,63	173,63	173,40	173,44
Franco belga	12,67	12,67	12,6725	12,6705	12,66	12,67	12,67	12,6705	12,67	12,67
Franco francese	112,96	113,95	114 —	113,965	113,90	113,96	113,955	113,965	113,96	113,95
Lira sterlina	1508,90	1509,15	1509,50	1509,20	1508 —	1508,90	1509,10	1509,20	1508,90	1509 —
Marco germanico	173,24	173,28	173,28	173,275	173,20	173,25	173,270	173,275	173,24	173,27
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,29	24,2970	24,25	24,29	24,295	24,2970	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,04	22,04	22,06	22,044	22,10	22,04	22,03	22,044	22,04	22,04
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,03	9,034	9 —	9,03	9,035	9,034	9,03	9,03

Media dei titoli del 5 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	90,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,725
» 5 % (Ricostruzione)	89,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,60
» 5 % (Città di Trieste)	82,675
» 5 % (Beni esteri)	80 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,525
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1970

Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	609,55
Franco svizzero	145,875
Corona danese	83,875
Corona norvegese	87,997
Corona svedese	121,085
Fiorino olandese	173,63
Franco belga	12,67
Franco francese	113,96
Lira sterlina	1509,15
Marco germanico	173,272
Scellino austriaco	24,296
Escudo portoghese	22,037
Peseta spagnola	9,034

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle Scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° agosto 1946;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 mag-

gio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali, che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1970
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 283

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle Scuole di volo della Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di non aver riportato condanne penali (2);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;
di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
2) . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(5412)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia, indetto con il decreto ministeriale 5 dicembre 1969, n. 52384, avranno luogo in Mestre (Venezia), presso il liceo scientifico « Giordano Bruno » in via Baglioni n. 26, nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1970.

(5386)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.